

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2222

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TURCHI, ROBERTI, GALDO, SANTAGATI, GONELLA GIUSEPPE**

*Presentata il 1° aprile 1965*

Modifica dell'articolo 2 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095,  
relativo alla classifica dei porti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche di recente gli amministratori comunali di Sorrento hanno richiamato l'attenzione delle autorità locali e centrali sulla grave situazione dello scalo locale che sta infliggendo duri colpi alle prospettive turistiche di una vasta zona già di rinomanza internazionale. La recente presa di posizione faceva seguito ad analoga richiesta avanzata in una seduta solenne del 1958, seduta dopo la quale i rappresentanti della cittadinanza sorrentina avevano ricevuto a più riprese assicurazioni autorevoli sulla sollecita risoluzione del problema. Esso, da allora ad oggi, non ha fatto che aggravarsi e si presenta in termini addirittura drammatici per un futuro non molto lontano. Avviene infatti:

a) il porto di Sorrento è ancora classificato secondo le norme della legge del 1885 e poiché il tonnellaggio delle merci non supera le 10.000 tonnellate annue, esso è rimasto nella quarta classe della cosiddetta « seconda categoria »;

b) in conseguenza di ciò tutte le spese ordinarie di manutenzione e quelle straordinarie di sistemazione gravano integralmente a carico del bilancio comunale;

c) indipendentemente dal movimento merci si è venuto sviluppando nel porto di Sorrento un movimento di turisti e viaggiatori in continuo aumento. E valgano le cifre: 378.045

unità nel 1960; oltre 452.000 nell'anno seguente; più di 492.000 nel 1962;

d) le strutture portuali, vecchie e tecnicamente superate, sono evidentemente incapaci di fronteggiare tale movimento per cui si impongono radicali trasformazioni e notevoli opere di manutenzioni, compreso il dragaggio del fondale, il potenziamento del molo foraneo, la costruzione di un pontile sul lato orientale, l'allargamento della piccolissima banchina attuale a ridosso del primo tratto del molo foraneo ed altri interventi per una spesa complessiva di 490 milioni come da documentata richiesta degli amministratori, i quali non dispongono al comune di tale somma;

e) che lo stato delle attrezzature ha già portato nel 1963 a notevoli difficoltà nel movimento passeggeri ed a vivaci proteste dei turisti italiani e stranieri, il cui numero è sceso a 460.517 unità e che in queste ultime settimane si è reso evidente il pericolo di una inutilizzazione di quella limitata parte di banchina che si è riusciti a mantenere in piedi per i passeggeri dei piroscafi di linea.

Per tutto quanto sopra, e prima che le non floride condizioni finanziarie del comune incidano drammaticamente su una situazione di promettente sviluppo turistico, con conseguenze sociali e di prestigio internazionale che certamente non sfuggiranno alla vostra sensi-

bilità, si è pensato di proporre la modifica di cui sopra ad una disposizione la cui stessa vetustà denuncia l'impossibilità di fronteggiare le nuove esigenze, convinti non solo di giocare a Sorrento ma a quante altre località del Tirreno o dell'Adriatico si venissero a trovare

nelle stesse condizioni, prese nella morsa di uno sviluppo turistico, la cui consistenza non ha tuttavia « rilevanza » giuridica di contro ad un disposto legislativo redatto nel diciannovesimo secolo.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Al quarto comma dell'articolo 2 del testo unico 2 aprile 1855, n. 3095, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« o quelli nei quali il movimento delle merci imbarcate e sbarcate sia inferiore alle 10.000 tonnellate annue purché si verifichi un movimento passeggeri non inferiore alle 300.000 unità ogni anno ».